



COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

Art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Approvato con deliberazione n. 23 in data 11/10/2013

in vigore dal 1° gennaio 2013

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Articolo 2 **Istituzione del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (componente rifiuti), svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (componente servizi).
2. Sono da considerarsi rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati nell'elenco "**Allegato 1**" del presente regolamento, nel quale sono stati recepiti i criteri quali-quantitativi di assimilazione approvati con la deliberazione di C.C. n. 25/1995 e modificato con C.C. n.38/2001.

Articolo 3 **Presupposti del tributo e soggetti passivi**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al precedente comma 2.

Articolo 4 **Determinazione della tariffa**

1. La gestione dei rifiuti, che costituisce servizio di pubblico interesse, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa del tributo relativo alla componente rifiuti è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, e del presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno cui è riferito il tributo, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 5 **Modalità di computo delle superfici**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis del D.L. 201/2011, per tutte le unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri e dei pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree scoperte assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione, se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) Le superfici dei locali sottotetto sono computate solamente per la parte in cui l'altezza minima rispetto alla copertura sia pari o superiore a mt. 1,50.
 - d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

In caso di impossibilità oggettiva di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione del 30% esclusivamente alla superficie su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

Per avere diritto alla riduzione della superficie, l'utente dovrà produrre, con la domanda di riduzione del tributo, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di imposizione, che sarà valutata a consuntivo dal Responsabile del tributo, la seguente documentazione:

- planimetrie indicanti l'intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la riduzione;
 - documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
 - documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
 5. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale. L'Ufficio titolare della funzione di controllo può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
 6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 6

Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti, il Comune può modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
2. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 avviene contestualmente alla riscossione del tributo, con modalità stabilite da norme statali.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le medesime riduzioni, le agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
6. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DL n. 35/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2013, per il solo anno 2013, la maggiorazione standard, pari ad € 0,30 per metro quadrato, è riservata allo Stato, ed è versata in unica soluzione unitamente alla rata con scadenza nell'anno e comunque non oltre il 16 dicembre secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per l'anno 2013 la maggiorazione standard non può essere aumentata dal Comune.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Articolo 7

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali, negli altri casi.
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo famigliare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Ai fini della determinazione della tariffa non vengono tuttavia considerati, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata:

- i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani o case di cura, autorizzate ai sensi di legge;
 - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
 6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari con residenza anagrafica in altro Comune, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella prevista dichiarazione di occupazione. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di due (2) persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
 7. In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo della tariffa relativa ai locali costituenti di norma pertinenza delle utenze domestiche ed autonomamente denunciati, viene effettuato sulla base di un solo occupante, in assenza dell'abitazione principale, e negli altri casi con i criteri previsti per l'immobile di cui costituisce pertinenza, applicando una sola volta la parte variabile della tariffa suddetta.
 8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza ("**Allegato 2**").
 9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, sulla base dei valori fissati dal D.P.R. n. 158/1999, Allegato 1 – Tabella b) ("**Allegato 2**").

Articolo 8

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'"**Allegato 2**" del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 2**").
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 2**").

Articolo 9

Istituzioni scolastiche statali

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 non sono più tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione corrisponde al Comune una somma a titolo di rimborso forfettario dei relativi costi, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 10.

Articolo 10

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

Articolo 11

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. Entro lo stesso termine di 30 giorni, decorrente dal verificarsi dell'evento, devono essere denunciate le variazioni degli elementi determinanti il tributo, la cessazione dell'utenza, nonché il verificarsi, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nel caso di utenze domestiche intestate a persone residenti nel Comune, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà acquisita d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le *utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le *utenze non domestiche*, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali o aree occupate;
 - c) per gli *edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati*, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, altro);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, se diverso dall'occupante;
 - o) l'individuazione delle superfici escluse dall'applicazione del tributo in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
 - q) la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, ove non sia prevista la presentazione di apposita istanza.
5. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal bimestre successivo al giorno in cui si è verificato l'evento.
6. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla data in cui si verifica. La mancata presentazione della denuncia nei termini di cui sopra comporta l'applicazione della tariffa sino alla sua presentazione, salvo che l'utente dimostri, a mezzo di idonea documentazione, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero ove il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o i suoi eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di modifica dell'intestazione della posizione fiscale.
9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità.
11. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere consegnata direttamente all'ufficio competente o inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite PEC, allegando la fotocopia del documento di identità del denunciante. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale o, se inviata tramite fax o pec, nel giorno del suo ricevimento.
12. A condizione che non siano nel frattempo intervenute variazioni degli elementi determinanti il tributo, si considerano valide le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi e divenuti definitivi ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale, in quanto compatibili. Ove si rendano necessarie informazioni integrative, il Comune provvede alle relative modifiche d'ufficio, o a rivolgere apposite richieste agli utenti.
13. Per il primo anno di applicazione, si considerano regolarmente presentate le dichiarazioni consegnate o trasmesse nelle more di approvazione del presente regolamento, entro il 30 settembre 2013. Entro la stessa data devono altresì essere presentate le richieste per fruire delle riduzioni, il cui termine ordinario è quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 12
Tributo comunale giornaliero
per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. È istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, al numero di giorni di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'"Allegato 2" del presente regolamento, maggiorata del cento per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'"Allegato 2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di

occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del TOSAP e/o COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato contestualmente all'occupazione, direttamente a favore del Comune od al soggetto cui sia stata demandata la sua riscossione.
7. Gli importi riscossi non direttamente dal Comune sono riversati all'Ufficio tributi comunale con le modalità previste dalle singole Convenzioni in atto.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.
9. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto che si occupa della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI - ESCLUSIONI

Articolo 13 Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 15%, sia per la quota variabile e sia per la quota fissa, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal bimestre successivo alla data di presentazione della richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione e devono risultare consegnatari del bidone da utilizzare per il compost, dimostrando, su richiesta, di utilizzarlo regolarmente.

3. Per le utenze domestiche non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 del D.L. n. 2201/2011 e s.m.i., la tariffa è ridotta del 30% sia sulla parte fissa che su quella variabile se ricorrono le seguenti casistiche:

- A) uso saltuario nel corso dell'anno (non superiore a 180 giorni);
- B) ricovero in struttura per anziani o case di cura;
- C) iscrizione all'AIRE con dimora all'estero per più di 6 mesi

a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione del soggetto residente, e lo stesso dichiararsi di non cedere l'alloggio in locazione, né in comodato o in uso gratuito.

4. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dalla deliberazione di C.C. n. 25/1995 e 38/2001) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

- 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8 comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta deve essere presentata di anno in anno e deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40% della tariffa.

6. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

7. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere espressamente indicate dal contribuente al momento della denuncia di occupazione o di variazione e produrranno effetti a decorrere dal bimestre successivo alla data di comunicazione che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda. Nell'ipotesi in cui le condizioni non vengano espressamente indicate nella denuncia, o comunque vengano denunciate oltre trenta giorni dall'inizio del periodo di occupazione, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in corso.

8. Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente regolamento, le riduzioni di cui ai precedenti articoli si cumulano tra di loro. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni non può comportare una riduzione della tariffa superiore all'importo della parte variabile della tariffa stessa.
9. I minori introiti determinati dall'applicazione delle riduzioni riconosciute dal presente regolamento dovranno costituire voce di accantonamento, da inserire nel Piano Finanziario del servizio.

Articolo 14

Agevolazioni, contributi, esenzioni dal tributo

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, a favore degli utenti residenti, il cui nucleo familiare, purché non coabitante con altri nuclei, dimostri di trovarsi nelle seguenti condizioni:

SOGLIE ISEE	% RIDUZIONE
1. FINO A € 2.000,00	50%
2. DA € 2.001,00 A € 3.000,00	20%
3. DA € 3.001,00 A € 4.000,00	10%
4. OLTRE 4.000,00	TARIFFA PIENA

2. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse dalla Giunta Comunale su domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tariffa decorrerà dal bimestre successivo in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, con applicazione della sanzione e degli interessi, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
3. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
4. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi del tributo già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.
5. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, su presentazione di apposita domanda, eventualmente accompagnata da specifica relazione dei servizi sociali del territorio, a favore di singole categorie di utenti domestici, per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

Articolo 15

Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50, ovvero utilizzati esclusivamente per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, e nei quali non è possibile la permanenza di persone;
 - b) balconi, terrazze scoperte e simili;
 - c) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, con l'esclusione degli accessori, quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - d) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiose riconosciute dallo Stato, limitatamente alle superfici adibite allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni;
 - e) le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici di rete, limitatamente al periodo di mancato utilizzo;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
 - g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana.
2. Allo stesso modo, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente comma deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi ovvero in base ad idonea documentazione.
4. Sono infine escluse dall'applicazione del tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali od accessorie, ad eccezione delle aree operative di utenze non domestiche;
 - b) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva;
 - c) le aree scoperte adibite a verde;
 - d) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - e) parti di aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti.

CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI

Articolo 16 RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il tributo comunale sui rifiuti è applicato e riscosso direttamente dal Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato (F24). Il versamento della maggiorazione avviene con le modalità stabilite dalle norme statali contestualmente al versamento del tributo.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale o altro recapito segnalato dal soggetto passivo come corrispondenza ordinaria tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. L'eventuale mancata ricezione da parte del Contribuente dell'avviso di pagamento non esime dal pagamento della tariffa; resta a carico del Contribuente l'onere di richiedere all'ufficio tributi la liquidazione del tributo.
3. Per l'anno 2013 il pagamento del tributo viene effettuato in 2 rate rispettivamente entro il 16 dicembre ed il 16 marzo 2014. Con la rata in scadenza il 16 dicembre 2013 dovrà essere versata la maggiorazione pari a €0,30/mq a copertura dei servizi indivisibili.
4. Eventuali conguagli relativi a variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che modificano in corso d'anno l'entità del tributo possono essere conteggiate nell'esercizio finanziario stesso o nell'avviso di pagamento dell'anno successivo, ovvero determinare un provvedimento di sgravio sull'anno in corso.
5. Non è dovuto il pagamento qualora la somma annualmente dovuta dal singolo utente sia inferiore ad € 5,00 salvo quanto previsto all'art. 12. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso dell'anno, l'Ufficio inoltra un sollecito di pagamento tramite raccomandata R.R., indicando le somme da versare in unica rata entro 30 giorni dall'invio ed addebito di spese di notifica.
2. Nell'ipotesi di ulteriore inadempimento si procede all'emissione dell'avviso di accertamento per mancato o parziale pagamento, con calcolo di sanzioni e interessi fissati per legge, ed alla riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.

Articolo 18 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate con decorrenza dalla data

4. dell'eseguito versamento Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 20,00.

Articolo 19
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 20
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 11, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - ✦ inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - ✦ utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - ✦ accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
 - ✦ utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Articolo 21
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal

100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Articolo 23 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 come modificato ed integrato dalla Legge n. 228/2012 e nel DPR 27/04/1999, n. 158, al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 24 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Articolo 25
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013, in conformità all'art. 53, comma 16, Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 8, comma 16, della Legge 448/2001.
2. per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione :
 - le leggi nazionali e regionali.
 - lo Statuto comunale.
 - i regolamenti comunali.